CAMERA DEI DEPUTATI N. 1585-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **TURNATURI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 gennaio 1973 (*Stampato n. 477*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 gennaio 1973

—

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1585, sottoposto al nostro esame prevede l'aumento di cinquemila unità nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli attuali organici dei sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano stabiliti dalla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e comprendono 78.450 unità, banda musicale inclusa. In realtà, però, tale dotazione rispecchia le esigenze di un'epoca assai lontana. Infatti, l'incremento di 3.000 unità, disposto dalla citata legge, è valso solo a compensare la perdita, che la stessa legge imponeva, del personale civile che prestava la propria opera presso le questure e che è stato trasferito presso le prefetture, con la conseguenza che per i servizi amministrativi delle questure si è dovuto impiegare esclusivamente personale militare. Quindi l'attuale consistenza organica dei ruoli dei sottufficiali e delle guardie è quella che venne definita in 75.450 unità con la legge 3 novembre 1963, n. 1543. Ma tale definizione corrispondeva alle dotazioni che già si possedevano sin dal 1948. Infatti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105, le dotazioni organiche furono stabilite in 55.268 unità e con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, venne autorizzato un arruolamento straordinario di altre 20.000 unità tra sottufficiali e guardie. Dunque, nel 1948 la forza del corpo nei ruoli sottufficiali e guardie era già di oltre 75.000 unità, ossia identica a quella attuale, dato che, come prima spiegato, l'incremento di 3.000 unità del 1966 è compensativo di altrettanta perdita.

Non è il caso di dilungarsi in particolari notazioni per dimostrare qui come, dal 1948 ad oggi, le esigenze degli interventi della pubblica sicurezza siano enormemente accresciute; gli elementi di questa dilatazione sono più che notori, onde a nessuno verrà in mente di negare che la domanda dei servizi di polizia, alla stregua delle mutate condizioni di vita della società ialiana, può essere soddisfatta soltanto attraverso un potenziamento delle strutture organiche di livello superiore a quello che si propone.

Nella passata legislatura, nella relazione che accompagnava l'esame dell'analogo disegno di legge n. 3373, decaduto per fine legislatura, furono esposte delle cifre, che qui si confermano, dalle quali emerge, in tutta evidenza, la esiguità delle forze del Corpo impiegabili per i servizi attivi nei vari settori in cui esse sono chiamate ad operare.

Per ogni opportuna valutazione si ritiene utile di esporre, sia pure in termini più sintetici, la situazione. I volumi tabellari attuali presentano i seguenti dati:

Marescialli di 1ª classe	n.	2.300
Marescialli di 2ª classe	n.	2.600
Marescialli di 3ª classe	n.	3.100
Brigadieri e vicebrigadieri . . .	n.	9.325
Appuntati	n.	10.529
Guardie scelte, guardie e allievi guardie	n.	50.596
Totale . . .	n.	78.450

Ma le cifre qui esposte rappresentano un *plenum* ideale, che, come tale, non è mai coperto, presentando i ruoli, in ogni momento, vacanze organiche a volte rilevanti: si pensi che negli ultimi anni, mediamente n. 1130 guardie all'anno, in ferma o rafferma, hanno chiesto ed ottenuto la cessazione dal servizio, e ciò senza contare le cessazioni per altre cause. Non solo, ma occorre anche tener conto delle forze che sono indisponibili per lunghi periodi di tempo per cause legittime (convalescenze, aspettative ecc.); ed ancora, delle forze che, pur essendo in servizio, non sono impiegabili per altre cause (personale impegnato nei corsi, personale in licenza, personale che fruisce del riposo settimanale, personale temporaneamente impedito), sicché la forza effettivamente impiegabile risulta dal seguente prospetto:

Forza organica tabellare	n.	78.450
Forza effettiva (1° febbraio 1973) .	n.	77.058
Forza effettivamente impiegabile (arrotondata)	n.	53.000

Le detrazioni sono state calcolate con molta parsimonia se si tiene conto che, mediamente, il 3 per cento del personale è indisponibile per malattie di lunga durata, l'8-9 per cento della forza è impegnata nella frequenza dei vari corsi, il 7 per cento è indisponibile per licen-

za ordinaria, l'11-12 per cento è indisponibile per riposo settimanale. E ciò senza considerare che trattasi, per la maggior parte, di personale anziano, soggetto anche ad assenze di breve durata per malattie temporanee.

Dunque, la forza sulla quale si può contare per lo espletamento dei vari servizi ammonta a 53.000 unità. Tale forza è così ripartita:

Servizi di ordine pubblico	4.482
Servizi di sicurezza pubblica:	
specialisti questure	10.577
generici questure	13.400
polizia stradale	6.570
» ferroviaria	3.470
» frontiera	2.200
» postale	540
Servizi tecnici	7.638
Servizi amministrativi, burocratici e di governo del personale . . .	4.123

Ovviamente, le forze assegnate ai vari reparti presentano una consistenza superiore, rispetto alle cifre ora indicate, del 22 per cento all'incirca della forza effettiva, che costituisce appunto l'aliquota delle forze dei reparti operanti non disponibile.

Non v'è necessità di elaborare considerazioni per rendersi conto della esiguità di tale forza di fronte alle esigenze di una società che evidenzia sempre più la richiesta di adeguata assistenza e protezione da parte degli organi di polizia ed il Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge relativo all'aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sottolinea, in modo specifico, i settori che maggiormente denunciano una notevole carenza di unità rispetto alle mutate esigenze della nostra società.

La circolazione stradale, ad esempio, date le nuove, gigantesche dimensioni della rete autostradale e statale nazionale, (1) non può più essere garantita dalla attuale consistenza degli effettivi della polizia della strada, ferma ancora a quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato con legge 9 novembre 1956, n. 1326: 104 ufficiali, 776 sottufficiali, 1.920 guardie. I successivi aumenti dei quadri della specialità sono sempre avvenuti, in carenza di un analogo aumento dell'organico della polizia stradale, a scapito di altri servizi. Difatti in questi ultimi anni, sempre in maggior misura, è stato fatto ricorso agli altri Corpi di polizia onde sostenere la polizia stradale nel duro compito di prevenzione ed assistenza; nonché nelle fasi di mobilitazione totale degli effettivi in coincidenza dei lunghi ponti di vacanze, che hanno visto su strada milioni e milioni di autoveicoli con la frequenza, purtroppo, di incidenti spesso mortali.

Va da sé che distogliere costantemente unità di altri Corpi di polizia dai normali compiti di istituto finisce per creare dei vuoti a catena tali da determinare conseguenze allarmanti nel generale quadro della sicurezza pubblica, tanto più che nell'ambito della vasta azione preventiva, il servizio di polizia stradale va inteso in termini di democratica modernità, cioè non più esclusivamente in funzione repressiva, sebbene finalizzato ad una capillare, qualificata e poliedrica assistenza nei confronti degli utenti della strada, con cui la polizia possa instaurare un efficace rapporto di collaborazione, reciprocamente utile.

Infatti, insieme con la imprescindibile esigenza di reprimere le violazioni al codice della strada, che costituisce l'aspetto più appariscente dell'attività degli organi di polizia, va pure perseguita una finalità di più ampio respiro sociale, che consenta l'instaurazione di un costruttivo rapporto fra la polizia da una parte e coloro che della strada si servono dall'altro: un rapporto, cioè, di fiducia e di collaborazione che limiti la necessità di interventi repressivi.

Questa nuova strategia impone evidentemente un cospicuo aumento delle unità di polizia chiamate esplicitamente a svolgere tale delicato compito. E ci pare utile, al riguardo, citare alcuni dati statistici relativi ai problemi posti dalla circolazione stradale.

I veicoli circolanti, tra automobili, motociclette, ciclomotori e autocarri con rimorchio, ammontano a 16.310.880.

Ad essi vanno aggiunti le centinaia di migliaia di veicoli di turisti esteri e di connazionali, residenti per ragioni di lavoro all'estero, che con tali mezzi entrano e si spostano nel nostro paese.

Nel 1971 si son dovuti registrare 313.265 incidenti con 10.104 morti e 244.493 feriti; per il 1972, i dati ufficiali disponibili riguardanti

(1) *a*) La rete autostradale italiana è passata dai 503 chilometri dell'immediato dopoguerra ai ben 4.615 chilometri del 1972. Entro il corrente anno la stessa supererà i 5.000 chilometri e raggiungerà, nel 1974, i 6.700;

b) la rete delle strade statali, a sua volta, è passata dai 21.105 chilometri del 1945-46 ai 43.635 del 1971. Ad essi vanno aggiunti i 238.807 chilometri, sempre al 1971, di strade provinciali e comunali.

il periodo gennaio-ottobre danno 268.059 incidenti con 8.802 morti e 214.614 feriti.

Comparando questi dati tra loro, dobbiamo constatare purtroppo un incremento della mortalità che si aggira sugli 880 morti al mese contro 850 morti al mese del 1971.

L'aumento della circolazione stradale, peraltro, non è che uno degli aspetti della trasformazione che sta subendo il nostro paese nel passaggio da una struttura a prevalente economia agricola a quella di uno Stato industrializzato.

A riprova di quanto asserito citiamo i dati sempre relativi al 1972 suddivisi tra i grandi e piccoli centri: grandi comuni con oltre 250 mila abitanti 108.183 incidenti, 991 morti e 73.315 feriti; per gli altri comuni con numero minore di abitanti si sono registrati 159.876 incidenti con 7.811 morti e 141.299 feriti.

I dati sopra esposti confermano la necessità di adoperarsi per attuare un controllo sempre maggiore e più puntuale della circolazione stradale da affidare a personale qualificato e da inquadrare in un organico adeguato alle esigenze che abbiamo descritto.

La trasformazione tecnologica non agisce soltanto da fattore positivo per il benessere dei cittadini, ma determina anche nuove forme di lotta da parte di una delinquenza che altamente si specializza ed aggiorna le sue tecniche.

È del resto noto che alcune delle cause fondamentali dell'aumento del numero dei reati e della recrudescenza della criminalità vanno individuate nelle profonde, veloci e spesso disordinate trasformazioni in atto della nostra struttura sociale.

Il considerevole sviluppo industriale, infatti, con le connesse vaste immigrazioni interne ed i conseguenti fenomeni di mancato inserimento o di disadattamento sociale, l'aumento dei traffici, l'impiego dei mezzi rapidi di comunicazione e la ineguale distribuzione della ricchezza, provocano, ineluttabilmente, reazioni di carattere antisociale che non è facile prevedere o reprimere e, soprattutto, postulano una serie di interventi in cui il profilo di polizia anche se non esclusivo è certamente sempre presente.

Va peraltro ricordato che le nuove norme di procedura penale, pure se ispirate dal lodevole intento di affermare al massimo le garanzie del cittadino indiziato o imputato di reato, conformemente ai princìpi sanciti dalla Costituzione, hanno innegabilmente attenuato la concreta possibilità da parte degli organi di polizia giudiziaria di svolgere interventi pronti ed efficaci.

È certo comunque che la mancanza di controlli coercitivi rende necessario disporre di maggiore personale per far fronte alle esigenze che concretamente si presentano per la lotta alla criminalità.

Così l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha dovuto necessariamente potenziare i reparti operativi anticrimine, nonostante la inadeguatezza numerica del personale, al precipuo fine di stroncare la delinquenza o, quanto meno, per contenere al massimo il pauroso estendersi della criminalità.

In più vi sono gli enormi problemi creati dallo sviluppo delle grandi aree metropolitane con tutte le conseguenze nella vita dei cittadini. Il relatore è perfettamente d'accordo con coloro i quali affermano che questi problemi delle grandi aree metropolitane debbano essere affrontati con provvedimenti di carattere sociale, pur tuttavia nella fase di crescenza e di transizione, la presenza delle forze di polizia è indispensabile. Vogliamo enumerare soltanto alcuni dei problemi che le forze di polizia incontrano nelle aree di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, eccetera (1) ?

Ad esempio, v'è il problema dell'impiego dei reparti ventiquattro ore su ventiquattro ore. Si può ben dire che la vertiginosa giornata delle metropoli moderne non conosca più la quiete della notte e le pause di riposo. E ciò sia per quanto attiene alla circolazione stradale, sia per la lotta al delitto, sia per il mantenimento dell'ordine, sia infine per le necessità di presenza per così dire sociale.

Ed invero, nella progressiva correlazione della funzione di polizia con i valori democratici espressi dalla Costituzione, si è innestato, sulla fisionomia tradizionale e storica della funzione stessa, un profilo nuovo e dinamico, ricco di contenuto umano e sociale, teso ad assicurare l'efficace presenza dell'organizzazione della pubblica sicurezza anche

(1) È da rilevare, in proposito, come dai dati dell'ISTAT, si ricavi il diverso – nelle rispettive proporzioni – atteggiarsi della criminalità nei comuni capoluoghi e negli altri comuni in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, economiche e sociali dei gruppi di popolazione. Infatti, nei comuni capoluoghi di provincia la criminalità ha un valore mediamente triplo di quello relativo alla criminalità verificatasi nei comuni non capoluoghi; rispetto a particolari delitti, quali quelli contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, addirittura del quadruplo.

in tutte le calamità, non solo di carattere pubblico, ma, altresì, in quelle che colpiscono ciascun singolo cittadino.

Si pensi soltanto alla latitudine dei servizi che vengono richiesti al 113, che esulano dalle normali funzioni di polizia per rientrare in quelle di un servizio di assistenza sociale di emergenza che è a disposizione di tutte le categorie dei cittadini e particolarmente dei cittadini meno abbienti.

La cresciuta estensione delle aree metropolitane, poi, ha determinato un massiccio assorbimento di uomini, anche per pressioni dei cittadini che chiedono la presenza della forza pubblica in tutte le regioni della grande area.

Ma anche nei piccoli centri la complessità della vita quotidiana e il processo di industrializzazione hanno creato esigenze che prima non v'erano. Se a questa situazione si sommano altri fenomeni con i quali la realtà italiana non si era mai misurata, quali la diffusione della droga, si può ben ricavare quale sia il carico di lavoro che dev'essere fronteggiato da tutti gli uffici e reparti della pubblica sicurezza.

V'è ancora da aggiungere la registrazione di altri dati che passano spesso inosservati, ma che documentano le difficoltà di lavoro per l'amministrazione della pubblica sicurezza: ad esempio, ogni anno l'Italia ospita da 20 a 22 milioni di turisti, una vera e propria popolazione di uno Stato medio contemporaneo che si riversa nel nostro paese.

Si pensi soltanto ai problemi che una minima parte di questo enorme numero potrà avere con cittadini italiani e le conseguenze che si avranno, a loro volta, per gli uffici centrali e periferici di polizia, anche sotto il profilo della mera assistenza *una tantum*.

Si pensi ad esempio, nella città di Roma, ai problemi che solleva la protezione delle sedi diplomatiche, delle abitazioni private degli ambasciatori non appena si profilano situazioni di difficoltà a livello internazionale e nelle più svariate direzioni; si pensi alle difficoltà sollevate di fronte alle ondate di criminalità e di teppismo pseudopolitico per la protezione di uomini politici, *leaders* sindacali e sinanche per gli stessi magistrati.

Si pensi alle difficoltà di mantenere sotto controllo (nel senso di evitare attentati dinamitardi od irresponsabili azioni di provocazioni) l'intera rete ferroviaria nazionale, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le grandi vie di comunicazioni, gli impianti di telecomunicazione, le centrali elettriche, ecc.

Intendo qui ricordare, come esempio quanto mai allarmante e probante, il gravissimo attentato all'oleodotto europeo effettuato a Trieste, che ha minacciato di far saltare metà della città giuliana.

Se dopo un episodio di questo genere, le forze di polizia non effettuassero controlli, perlustrazioni, piantonamenti delle zone di accesso all'oleodotto, verrebbero tacciate, dalla facile polemica, di imprevidenza ed incuria.

Ma ci si rende conto di quel che significa effettuare un piantonamento sistematico di 24 ore su 24 ad impianti così importanti, così vitali e potenzialmente così pericolosi per la collettività ?

Né va dimenticato il netto accentuarsi delle manifestazioni criminose e, ciò che maggiormente allarma, dei delitti più gravi, primi fra tutti gli omicidi.

Significativo, pure, l'andamento dei rapporti tra delitti commessi e accertamento dei responsabili. In base alle percentuali elaborate dall'ISTAT può infatti riscontrarsi come, a fronte del preoccupante, progressivo incremento degli episodi di delinquenza, si abbia purtroppo, dal 1968, un'inversione di tendenza in senso negativo nella curva che descrive l'evolversi dei rapporti suddetti.

Attingendo alla fonte citata, il fenomeno, nei suoi termini essenziali, può compendiarsi come segue: mentre nel 1962 su 100 omicidi dolosi sono stati scoperti i responsabili di 88,38 di essi, nel 1968 sono stati scoperti i responsabili di 94,73. Egualmente dicasi per i tentati omicidi e le rapine, le estorsioni e i sequestri di persona nel complesso, per i quali le stesse percentuali dal 1962 al 1968 sono passate rispettivamente dal 94,75 al 97,19 e dal 68,52 al 70,63.

Per converso, nel periodo successivo al 1968 il confortante risultato che era stato raggiunto negli anni sopraindicati, di una più consistente scoperta dei responsabili, ha subìto una flessione. Infatti sono stati scoperti i responsabili di 89,24 su 100 omicidi dolosi, di 92,90 su 100 tentati omicidi e di 55,40 su 100 rapine, estorsioni e sequestri di persona.

Purtroppo, tale andamento negativo ha toccato anche altri settori, quale, ad esempio, quello dei furti.

La gravità di tale situazione è ormai chiaramente presente alla coscienza collettiva del paese e ci obbliga ad abbandonare il terreno delle enunciazioni meramente teoriche e a dare concreto avvio ad idonee iniziative, tra cui, prioritariamente, l'attenuazione dell'attuale, manifesta carenza numerica degli uomini.

Siamo convinti che attenuando questa manifesta carenza numerica si darà un buon contributo alla lotta contro l'estendersi e il preoccupante ramificarsi della criminalità.

Ci confortano, in questo assunto, alcuni dati che ci pervengono dagli Stati Uniti, ove, negli ultimi sedici anni, la criminalità aveva raggiunto vertici preoccupanti. Orbene, a seguito di un intenso programma di lotta al crimine, per la prima volta, dopo tanti lunghi anni di allarmante incremento degli indici di criminalità, il 1972 registra un regresso degli atti criminosi.

È interessante, a questo proposito, seguire l'indagine di valorosi criminologi da cui risulta, in modo irrefutabile, che il più vistoso regresso della criminalità negli Stati Uniti deve attribuirsi, in gran parte, al notevole aumento delle forze di polizia.

È noto, infatti, che gli alti tassi assoluti e il continuo aumento della criminalità e della delinquenza minorile negli Stati Uniti hanno da anni costituito una fonte di costante preoccupazione per le autorità governative e giudiziarie americane ed un fattore di grande interesse per i criminologi di tutto il mondo.

Tali alti tassi ed il costante aumento sono ancora più sorprendenti in vista del gran numero e varietà di programmi preventivi e di trattamento che il governo federale ed i diversi governi statali hanno lanciato, spesso con cospicui finanziamenti. Negli ultimi anni un nuovo ente governativo, la *Law enforcement assistance administration* (LEAA), ha letteralmente distribuito miliardi di dollari ai vari Stati nel tentativo di rafforzare gli organi di controllo ed i tribunali, e di migliorare la qualità dei servizi professionali in tutto l'arco del sistema della giustizia penale. Questo sforzo di particolare intensità ha corrisposto al fatto che l'aumento della criminalità in tutte le sue manifestazioni era giunto al punto di costituire un argomento di costante preoccupazione per i cittadini, fino ad inserirsi, con ripetute accuse e controaccuse di inefficienza, nelle recenti campagne politiche precedenti la elezione presidenziale.

Per la prima volta in cinque anni il tasso di aumento del numero di delinquenti minorili processati dal tribunale per i minori negli Stati Uniti è diminuito. Infatti, mentre nel 1969 la delinquenza minorile era aumentata del 10 per cento rispetto al 1968, nel 1970 tale aumento, rispetto al 1969, è stato solo del 6 per cento. Un altro elemento di rilievo è stato che proporzionalmente è aumentata la delinquenza minorile femminile, in rapporto all'aumento verificatosi in quella minorile maschile.

La tendenza verso la diminuzione, o per lo meno l'arresto dell'aumento, rilevata nella delinquenza minorile è stata confermata dalle statistiche relative alla criminalità adulta per il 1972.

Il fatto che per la prima volta nella storia della criminalità americana del dopoguerra si realizzi una flessione nell'incidenza e nell'aumento della criminalità e della delinquenza è di enorme rilevanza in quanto conferma l'importanza del rafforzamento degli organi di controllo e l'efficacia della politica adottata che include, tra l'altro, forti miglioramenti qualitativi e quantitativi del personale e dell'attrezzatura ad ogni livello del sistema della giustizia penale.

Il 22 marzo il presidente Nixon ha inviato al Congresso un *Criminal Reform Act* che seguendo le linee di una politica criminale di « Law and Order », continua ed estende le linee programmatiche finora seguite. Senza voler sottoscrivere incondizionatamente un tale indirizzo, specie se usato in forma esclusiva, riteniamo tuttavia che questi primi risultati siano davvero incoraggianti e comunque ci spronano a non frapporre ulteriori indugi per accelerare il potenziamento numerico e l'efficienza organizzativa delle nostre forze di polizia.

Non è peraltro superfluo sottolineare che l'esiguo proposto aumento di 5.000 unità, scaglionato in sei anni, sposta solo minimamente l'attuale rapporto volumetrico (1:226) cittadini-organo di polizia, rapporto che, anche a considerare gli organici della polizia municipale e di tutti gli altri corpi speciali di polizia, può ritenersi in sostanza equivalente a quello di altri paesi europei ed in particolare della Francia (1:254) e della Gran Bretagna (1:230).

Il provvedimento al nostro esame è dunque necessario, congruo ed urgente. Ed è necessario destinare queste nuove unità con sollecitudine ai compiti istituzionali (e a questo proposito il relatore si dichiara perfettamente d'accordo con coloro i quali richiedono al Governo di rivedere le destinazioni di tutto il personale di pubblica sicurezza, in modo che non vi siano distrazioni dai compiti di istituto se non in casi eccezionali).

In ordine a questo problema il Senato, dopo ampio dibattito, ha approvato un articolo aggiuntivo, l'articolo 1, accolto anche dal Governo, che recita testualmente: « Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicu-

rezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato ».

Indi, con l'articolo 2 del provvedimento in esame, viene disposto l'aumento di 5.000 unità nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nella discussione al Senato vi è stato chi ha rilevato l'insufficienza dell'aumento proposto, ma il vostro relatore ritiene che il numero richiesto sia la risultante della responsabile scelta operata dal Ministro dell'interno tra necessità e disponibilità finanziarie.

I nuovi posti vengono ripartiti tra sottufficiali e guardie in modo da corrispondere alle reali esigenze dei servizi. Specificatamente vengono destinati ai ruoli dei sottufficiali 2.000 posti di aumento ripartiti nei tre gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe, rispettivamente di 900, 700, 400 unità per realizzare una strutturazione degli anzidetti ruoli corrispondente a quella degli altri Corpi di polizia (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) tenuto conto dei rapporti precedenti rispetto ai vari gradi di sottufficiali ed alla forza complessiva. Conseguentemente, il nuovo organico dei sottufficiali e militari di truppa risulta fissato in conformità della tabella annessa al disegno di legge: 3.200 marescialli di prima classe (compreso il ruolo di maresciallo di prima classe, carica speciale, stabilito in 200 unità); 3.300 marescialli di seconda classe; 3.500 marescialli di terza classe; 9.325 brigadieri e vicebrigadieri; 64.120 appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie per un totale di 83.450 unità.

L'articolo 3 stabilisce che all'aumento dei 5.000 posti si provvede entro 6 anni: 500 nel 1973, 1.500 nel biennio 1974-1975 e 3.000 nel triennio 1976-78. L'articolo 4 stabilisce che il disposto dell'articolo 3 quarto comma della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: e ciò ad evitare che – in relazione al particolare meccanismo in base al quale, in virtù dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (recante « norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati ») vengono attribuiti i benefici agli ex combattenti – possa determinarsi una diminuzione permanente dell'organico complessivo del Corpo (1).

L'articolo 5 reca le occorrenti disposizioni per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento, determinato per il 1973 in lire 671.412.719.

In conclusione, onorevoli colleghi, ritengo che con tranquilla coscienza possiamo adeguare l'organico della polizia italiana alle esigenze crescenti della nostra società.

In altri paesi europei, come la Germania Federale, il Belgio, la Francia, l'Olanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e la Gran Bretagna non esistono norme precise che fissano l'effettivo delle forze di polizia: effettivo che viene integrato in relazione ai bisogni ed alle necessità che via via si presentano onde assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, la vigilanza sulle strade e la lotta alla criminalità. Soltanto in Danimarca l'aumento o la diminuzione dell'organico delle forze di polizia è stabilito con legge.

Il lungo e approfondito dibattito tenutosi nella Commissione affari interni ha confermato il testo approvato dal Senato nella considerazione che l'aumento che il Governo chiede è pienamente giustificato non solo dalle gravi responsabilità che incombono sull'esecutivo nella lotta contro il crimine, per la difesa delle istituzioni, la sicurezza del cittadino, la garanzia dell'ordine pubblico, ma anche dalle aumentate esigenze sociali che richiedono nuovi e più estesi servizi e prestazioni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; infine, non ultima, dalla necessità di consentire agli appartenenti al Corpo stesso meno gravose prestazioni e condizioni di lavoro.

La necessità dell'aumento è stata riconosciuta da ogni parte politica anche se dal gruppo comunista è partita la proposta, respinta dalla Commissione, di un aumento inconsistente, limitato a sole 500 unità, il che frustrerebbe, tra l'altro, le legittime aspetta-

(1) Dalle rilevazioni dei dati relativi alla cessazione a domanda dei sottufficiali e militari di truppa emerge che da una media mensile di 20-30 unità negli scorsi anni si è passati ad una media di 50-60 negli ultimi mesi (soprattutto appuntati). Il numero è sempre crescente.

Pertanto, esclusi i dipendenti che cessano a domanda senza avere titolo al beneficio, si può calcolare che attualmente cessano dal servizio per godere dei benefici della legge n. 336 mediamente 30-40 dipendenti al mese. Tale numero, naturalmente, è destinato ad elevarsi rapidamente nel futuro e fino al 25 giugno 1975, epoca di scadenza della legge.

tive di avanzamento di numerosi e benemeriti appuntati e sottufficiali del Corpo.

Il dibattito si è allargato ai temi del reclutamento, della istruzione professionale, del limite di età per contrarre matrimonio, dello stato giuridico ed economico del personale di pubblica sicurezza nonché a quelli della natura, funzioni ed impiego delle forze di polizia.

Per quanto concerne il reclutamento è da confermare che questo avviene a prescindere da valutazioni di ordine politico ed in base unicamente alle qualità intellettuali dell'individuo. Esistono, semmai, particolari condizioni economiche e sociali che determinano una selezione per così dire spontanea. Si tratta per lo più di ragazzi che vengono da modeste famiglie del Mezzogiorno, spesso figli di contadini ed operai, ai quali nelle scuole di pubblica sicurezza è impartita e completata, prima ancora dell'istruzione professionale o parallelamente ad essa, l'istruzione di base della scuola dell'obbligo.

Nelle scuole di pubblica sicurezza si dedica inoltre particolare attenzione a che la istruzione professionale sia ispirata alla concezione civica del mandato di pubblica sicurezza, con lo studio attento della Costituzione della Repubblica.

In uno Stato democratico e di diritto quale quello delineato dalla nostra Costituzione, le forze di polizia sono e debbono costantemente sentirsi al servizio della legge e dei cittadini. E questa concezione dei rapporti tra polizia e cittadino deve fondarsi su un giudizio di reciproco rispetto e collaborazione. Una non dimenticata visita di una delegazione della Commissione interni di qualche anno fa alle scuole di polizia ha constatato una positiva evoluzione in tal senso nella formazione professionale degli agenti. Ovviamente, la situazione deve essere sviluppata e migliorata e non deve mancare a riguardo, da parte nostra, il costante appoggio e la massima collaborazione. Sarebbe ingenuo affermare che tutto è perfetto, ma è falso il sostenere che niente in proposito vien fatto e per giunta con il deliberato proposito di ignorare o, peggio, di calpestare la Costituzione.

Circa lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pubblica sicurezza, la Commissione ha preso atto della disponibilità del Governo, il quale, per altro, ha già predisposto due disegni di legge riguardanti il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato.

Il primo provvedimento, relativo alle pensioni ordinarie, prevede la elevazione dell'aliquota di pensionabilità sino al 100 per cento, nonché la pensionabilità per intero delle indennità di istituto. Tale provvedimento si tradurrà in effetti in un miglioramento economico che va da circa 70.000 alle 100.000 mensili. Con il secondo provvedimento, cioè quello che si riferisce alla pensione privilegiata, il trattamento pensionistico spettante alla vedova o ad altri eredi viene ragguagliato a quello goduto dall'appartenente al Corpo prima dell'evento letale. Gli eredi, in questo modo verrebbero a percepire lo stesso stipendio, comprensivo di tutte le altre indennità accessorie godute dall'appartenente al Corpo.

Un altro importante disegno di legge, di imminente esame da parte del Consiglio dei ministri mira a stabilire una nuova scala parametrica. Attraverso questo nuovo meccanismo i militari del Corpo vengono equiparati agli impiegati civili della carriera esecutiva anziché a quella ausiliaria, come è attualmente. Del pari, i sottufficiali del Corpo vengono equiparati, ai fini del trattamento economico, agli impiegati civili della carriera di concetto, anziché a quella esecutiva, com'è attualmente.

La stessa Commissione interni ha in corso di esame un provvedimento di vasta portata per la sistemazione di particolari situazioni di carriera dei sottufficiali ed ufficiali conseguenti alla diversa provenienza del personale del Corpo.

La Commissione ha inoltre unanimemente condiviso l'esigenza di affrontare e risolvere al più presto le questioni normative relative all'orario di lavoro, ai riposi settimanali, alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario e notturno, alle indennità di rischio, eccetera, ma ha ritenuto, a maggioranza, di non poterle introdurre surrettiziamente in questo provvedimento (la cui approvazione, peraltro, consentirà un qualche miglioramento anche sotto questo profilo) sia per non ritardarne ulteriormente l'*iter* (essendo già stato approvato dal Senato), sia per risolverli in un contesto più adeguato ed organico.

Per quanto attiene l'abolizione del limite di età per contrarre matrimonio, il relatore ritiene suo dovere informare la Camera che presso la IV Commissione difesa del Senato è in corso di approvazione, in sede legislativa, con l'assenso del Governo e di tutti i gruppi politici rappresentati, la proposta di legge numero 399 dei senatori Cipellini e Arnone, con cui l'attuale limite di età di 28 anni, prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei ca-

rabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia viene ridotto a 26 anni. Si risolve, in tal modo, un rilevante problema umano e sociale tanto atteso dalle categorie interessate.

L'opposizione di sinistra ha inoltre richiesto, nel corso del lungo dibattito, con appositi emendamenti, il passaggio degli attuali effettivi della polizia giudiziaria alle dirette dipendenze della magistratura, la sindacalizzazione delle forze di pubblica sicurezza e la loro smilitarizzazione.

Ma la Commissione, accogliendo la tesi del relatore e del Governo, ha ritenuto opportuno respingere tali richieste nel fondato convincimento che i problemi sollevati, a parte ogni altra considerazione sul merito, debbano essere valutati nel più ampio contesto dell'ordinamento delle nostre forze armate, con preciso e chiaro riferimento alle norme della nostra Costituzione.

Ed invero, poiché il provvedimento è inteso ad un aumento di organico, le uniche considerazioni veramente pertinenti possono ritenersi quelle relative all'effettiva necessità dell'aumento stesso. Necessità che sono state ampiamente ed esaurientemente illustrate e documentale, tanto vero che gli emendamenti riflettono problematiche di ben diversa natura.

Tale problematica può anche formare oggetto di approfondito esame, ma certamente non in questa sede, per evidenti ragioni di metodologia e di tecnica legislativa.

È di tutta evidenza, infatti, che gli emendamenti presentati coinvolgono una discussione su problemi di fondo, che non può essere affrontata adeguatamente in sede di esame di un disegno di legge limitato ad un aumento di organici.

Tuttavia il vostro relatore, per completezza di giudizio, si è fatto carico di raccogliere, su tali argomenti, alcuni elementi che ritiene utile sottoporre alla meditata riflessione e considerazione vostra.

1) *Polizia giudiziaria.*

In ordine al problema della dipendenza della polizia giudiziaria unicamente dalla magistratura si ricorda che l'articolo 109 della Costituzione stabilisce che la « autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria »: a tale formulazione si giunse, in sede di Assemblea costituente, dopo che fu respinto un gruppo di emendamenti con cui si prevedeva la costituzione di un corpo speciale di polizia giudiziaria alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'autorità giudiziaria.

In aderenza al citato articolo 109 della Costituzione, profonde innovazioni in materia di organizzazione della polizia giudiziaria sono state già introdotte dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica al codice di procedura penale e dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto 25 ottobre 1955, n. 932, recanti norme di attuazione alla legge stessa.

Ed è in forza di tali norme che il Procuratore generale dispone degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, addetti ai servizi ed ai nuclei di polizia giudiziaria ed esprime il proprio motivato parere per i trasferimenti e per le promozioni.

Peraltro, l'Autorità giudiziaria oltre a disporre direttamente degli organi a cui sono attribuiti specificatamente compiti di polizia giudiziaria, ha la facoltà, spettante per inderogabile principio costituzionale, di rivolgersi, per l'espletamento delle attività di polizia giudiziaria, anche agli uffici ed ai comandi il cui personale, pur non appartenendo agli speciali servizi e nuclei, è tuttavia nello stesso rapporto di dipendenza funzionale dal magistrato ogni qualvolta svolge atti di polizia giudiziaria.

Per meglio comprendere il problema che stiamo trattando è necessario risalire alle norme che regolano e disciplinano le funzioni della pubblica sicurezza.

Le funzioni risultano chiaramente dal disposto dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in base al quale possono individuarsi sostanzialmente i seguenti tre compiti:

a) mantenimento dell'ordine e della sicurezza;

b) la cura del rispetto dell'ordine giuridico;

c) il soccorso pubblico e privato.

Il primo dei citati compiti – il mantenimento dell'ordine e della sicurezza – si attua con l'azione preventiva di « polizia di sicurezza » (specialmente mediante ordini e provvedimenti o vigilanza) e con l'azione repressiva di « polizia giudiziaria », in tal caso in dipendenza funzionale dell'Autorità giudiziaria (articolo 109 della Costituzione).

Per la inscindibile connessione tra prevenzione e repressione, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria partecipano anche all'attività di polizia di sicurezza, perseguendo il fine della tutela contro i pericoli che minacciano la sicurezza pubblica e l'ordine pub-

blico, indipendentemente dalla circostanza se sia intervenuta o meno la violazione di una norma di legge.

Essi svolgono, cioè, un complesso di attività preventive da attuarsi prima che avvenga la temuta violazione dell'ordine giuridico.

Pertanto, mentre l'attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto le direttive dell'Autorità giudiziaria, l'organizzazione – intesa nei molteplici aspetti di preparazione, disposizione e disciplina – degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è affidata al potere esecutivo e per esso al Ministero dell'interno.

Del pari, l'altra affermazione di alcuni colleghi dell'opposizione che la magistratura reclami la piena soggezione della polizia giudiziaria, non appare fondata.

Basti citare, come esempio, quanto ha dichiarato il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino il 13 gennaio 1973 nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso, che ritengo opportuno riportare alla considerazione degli onorevoli colleghi.

« A mio avviso i sostenitori della tesi della dipendenza non tengono abbastanza conto del fatto che una tale dipendenza sarebbe logica in un sistema di processo inquisitorio, ma lo è assai meno in un sistema di processo accusatorio; non ricordano che la magistratura aveva una sua polizia proprio nei regimi assoluti precedenti la rivoluzione francese: trascurando di considerare che la stessa Costituzione non dice che la polizia giudiziaria « dipende » dall'autorità giudiziaria, ma, cosa ben diversa, che l'autorità giudiziaria « dispone direttamente » della polizia giudiziaria, il che significa che essa resta alle dipendenze dell'amministrazione di cui fa parte per tutto ciò che attiene all'aspetto amministrativo, organico, tecnico, nonché alla formazione e dislocazione dei reparti e simili. Cosa ovvia per chiunque abbia esperienza delle strutture, esigenze e caratteristiche di un'organizzazione di tipo militare ».

Del resto, che il problema sollevato dal gruppo dell'opposizione, non sia così semplice come essi vorrebbero farlo apparire, risulta anche dall'animato dibattito che, proprio su questo tema, si è avuto in un congresso, tenutosi a Roma con la presenza del Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, onorevole Reale, e con la partecipazione di illustri magistrati e professori universitari. Proprio in quella occasione l'onorevole Reale ebbe ad affermare che « non appare chiaro sul piano pratico come possa avvenire la costituzione di un corpo autonomo di polizia giudiziaria per il complesso di problemi tecnici, amministrativi e finanziari che tale creazione farebbe sorgere; l'attività di polizia, sia essa preventiva o successiva, costituendo un tutto inscindibile, non può essere divisa senza gravi conseguenze sul piano pratico ». Del pari, il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Marcello Scardia, sostenne che « è innegabile che il progetto incontra serie resistenze di ordine tecnico (coordinamento delle attività di repressione e di prevenzione dei reati affidandole agli stessi organi; pluralità dei corpi di polizia con regolamenti differenziati) e di ordine storico e psicologico (tradizioni dei singoli corpi), nonché concrete difficoltà di ordine finanziario che escludono la possibilità di una prossima realizzazione ».

Infine, sullo stesso ordine di idee si espresse il professor Giuseppe Sabatini « ...anche perché la funzione di polizia giudiziaria non può considerarsi assolutamente indipendente dalla funzione di polizia di sicurezza relativa alla prevenzione di reati ». « Riteniamo ancora che una dipendenza gerarchica e funzionale della polizia giudiziaria dalla magistratura porta ineluttabilmente alla confusione organica per funzioni parzialmente coincidenti con due, almeno, esiziali effetti: da un canto l'eliminazione della contrapposizione, elemento principe determinante della dialettica organica, dall'altro, il pericolo concreto di trasformazione del magistrato in seguace di mentalità e metodi che se appropriati in sede di polizia, mal si conciliano con la funzione di giustizia ».

Tutto ciò, infine, trova autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1971, n. 122, la quale dichiarava non fondate le questioni di illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932 e dell'articolo 220 del codice di procedura penale.

Ritengo utile, in proposito, onorevoli colleghi, farvi conoscere il pensiero della Corte, riportandovi i passi che chiariscono, senza possibilità di equivoco alcuno, il problema che stiamo esaminando.

« La questione non è fondata innanzi tutto sotto l'aspetto della violazione dell'articolo 109 della Costituzione. Dall'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente chiaramente risulta come, pur essendosi voluta rendere obbligatoria la diretta sottoposizione della polizia giudiziaria alla magistratura, che il progetto dei 75 prevedeva solo come facoltativa, non venne mai e da nessuno prospettata l'ipotesi che tale rapporto di dispo-

nibilità fosse esteso a tutto quel vasto complesso di soggetti di cui l'articolo 221 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Le dispute insorte in quella sede riguardarono solo il carattere da assegnare alla dipendenza, se solo diretta o anche esclusiva, se solo funzionale o anche organica, ma sempre limitatamente ad una parte delle forze di polizia, secondo quanto risulta confermato anche dall'ordine del giorno che, a conclusione della discussione, venne approvato, con il quale l'Assemblea « faceva voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria ».

Il nuovo testo dell'articolo 220 del codice di procedura penale, quale risulta dalla formulazione data con la novella del 1955, ebbe a svolgere il precetto dell'articolo 109 della Costituzione specificando i modi e le forme della dipendenza da questo sancita limitatamente a nuclei specializzati, in fedele attuazione dell'intento che, come si è visto, ebbe ad ispirarlo.

Se si fosse disposto diversamente e si fossero assoggettate tutte le forze di polizia alla dipendenza, sia pure solo funzionale, dei procuratori generali, e trasferiti i particolari poteri ex articolo 220 per quanto riguarda i movimenti di sede e la progressione nella carriera del personale ad esse appartenente, mentre si sarebbe andato oltre la volontà del Costituente, si sarebbe anche, da una parte, addossato a detti organi compiti difficilmente assolvibili, e, dall'altra, inciso sull'adempimento della funzione del mantenimento dell'ordine pubblico, pure affidata alle forze medesime, della quale il Governo assume la responsabilità ».

Questa sentenza della Corte costituzionale dimostra quanto siano infondate le tesi sostenute dai gruppi dell'opposizione e conferma la validità politica, giuridica e costituzionale delle soluzioni adottate a riguardo dal nostro Parlamento.

2) *Sindacalizzazione delle forze di polizia.*

L'inquadramento civile della polizia e la possibilità che le forze di pubblica sicurezza possano avere rappresentanze sindacali e diritto di sciopero costituiscono argomento che deve essere attentamente pesato dal Parlamento nei « pro » e nei « contro ». Non sembra che la materia sia stata sufficientemente dibattuta e approfondita.

Né può ignorarsi che l'opinione pubblica reagirebbe in maniera estremamente preoccupata alla astensione dal lavoro da parte delle forze di pubblica sicurezza: né le forze dei carabinieri, né quelle della Guardia di finanza potrebbero fronteggiare i problemi di un eventuale sciopero. A tale proposito si ricordano le polemiche che avvengono quando scioperano i servizi della croce rossa italiana e dei vigili del fuoco. Questo complesso di problemi avrebbe dovuto trovare disciplina legislativa in seno alla regolamentazione del diritto di sciopero, in attuazione dell'articolo 40 della Costituzione. Il che non è avvenuto per varie ragioni che è inutile ora ricordare.

Tutto ciò presupposto, è certamente giusto che le forze di polizia vengano tutelate per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le condizioni economiche. Perciò è necessario che le Commissioni parlamentari permanenti difesa e interni, in ciascuna Camera, migliorino le conoscenze delle condizioni di lavoro delle forze di polizia, anche, eventualmente, attraverso indagini conoscitive. E ciò in modo da poter adempiere quella funzione di tutela che, nell'interesse delle istituzioni democratiche, può e deve rimanere affidata al Parlamento.

Ogni altro modo di porre la questione sarebbe irrealistico e rischioso.

Valgono, in proposito, le esperienze acquisite, in materia, da paesi più progrediti del nostro, quali, ad esempio, la Germania e la Francia.

Sono noti i tentativi fatti nella Repubblica federale tedesca di estendere alle forze armate il diritto di associazione sindacale e sfociati nella istituzione del Commissariato parlamentare alle forze armate la cui istituzione, attuata anche in Svezia, è auspicata, da certa parte politica, in Italia (1).

In proposito, mi pare utile sottoporre alla Camera, in breve sintesi, per un ulteriore approfondimento, i seguenti punti:

Nel luglio 1956 nasceva nella Repubblica Federale Tedesca la *Deutsche Bundeswerh - verband*, che oggi conta 300.000 associati circa e che viene propagandata come l'organizzazione sindacale delle nuove Forze Armate della Germania Occidentale.

Organizzazioni similari esistono in Danimarca, Norvegia, Olanda e Belgio.

Sempre nella Germania Occidentale nel 1970 è stata costituita l'Organizzazione Euro-

(1) Progetti di legge, in tal senso, furono infatti presentati al Senato della Repubblica nel 1968 e nel 1971.

pea delle Associazioni Militari (Euromil), con compiti di coordinamento delle Associazioni militari europee.

Il fenomeno « associativo » non va confuso con il fenomeno « sindacale ».

Non v'è dubbio che esiste una forte spinta all'inserimento di rappresentanze sindacali nell'interno delle forze armate, così come, sul piano politico, vi sono orientamenti a costituire « centri di rappresentanza » di istanze o interessi di gruppi sociali negli organi costituzionali dello Stato democratico sul modello dell'*Ombudsman* svedese.

Tutto ciò denota, peraltro, una sottile sfiducia verso gli organi ordinativamente già preposti alla « rappresentanza » degli interessi di gruppo, sia militari sia civili, e si pensa che con la creazione di ulteriori organi questi interessi possano essere meglio tutelati.

Se tale considerazione può essere in certo qual modo valida per le collettività civili non lo è altrettanto per quelle militari.

L'organizzazione sindacale presuppone una forza di pressione che si identifica democraticamente con lo sciopero che interrompe il rapporto di lavoro per ristabilirlo su basi più equilibrate.

In tutte le forme associative militari suddette non ve n'è una che conceda il diritto di sciopero per le forze armate. Un esercito che possa da un momento all'altro abbandonare le proprie caserme e lasciare lo Stato, sia pure per un attimo, in balia dei primi che se ne vogliono impossessare non è più un esercito il cui « sacro » dovere è la difesa del paese; e la difesa non ammette soluzioni di continuità.

Il problema è identico per le forze dell'ordine che delle forze armate fanno parte.

Recentemente, in Francia, è stata approvata la legge n. 72-662 del 13 luglio 1972, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica francese del 14 luglio 1972, sullo « Statuto generale dei militari ».

Val la pena di riportarne taluni articoli:

« *Articolo 6.* – I militari godono di tutti i diritti e delle libertà riconosciute ai cittadini. Tuttavia, l'esercizio di certi fra questi può essere sia interdetto sia ristretto nelle condizioni fissate dalla presente legge.

Articolo 7. – Le opinioni o credenze, filosofiche, religiose o politiche sono libere. Non possono però essere espresse che al di fuori del servizio e con la riservatezza richiesta dallo stato militare. Questa regola non fa ostacolo al libero esercizio del culto nei recinti militari e a bordo dei bastimenti della flotta.

I militari in attività di servizio devono ottenere l'autorizzazione del Ministro allorché desiderano discutere pubblicamente delle questioni politiche o che mettano in causa una potenza straniera o una organizzazione internazionale.

Una istruzione ministeriale determinerà in quali condizioni i militari potranno, senza autorizzazione preventiva, trattare pubblicamente dei problemi militari non coperti dalle esigenze del segreto.

Queste disposizioni si applicano a tutti i mezzi di espressione, particolarmente agli scritti, alle conferenze o alle esposizioni.

Articolo 8. – L'introduzione nei recinti e negli stabilimenti militari come anche a bordo delle navi della flotta di ogni pubblicazione sotto qualunque forma, che possa nuocere al morale o alla disciplina, può essere proibita nelle condizioni fissate dal regolamento di disciplina generale nelle forze armate.

Articolo 9. – È proibito ai militari in servizio attivo aderire a raggruppamenti o associazioni a carattere politico.

Con riserva della ineliggibilità prevista dalla legge, i militari possono essere candidati a ogni funzione pubblica elettiva; in questo caso, le disposizioni dei tre capoversi alla fine dell'articolo 7 non sono loro applicabili e l'interdizione di adesione a un partito politico prevista dal primo capoverso dell'articolo presente è sospesa per la durata della campagna elettorale.

I militari di carriera e i militari che prestano servizio a contratto, che sono eletti e che accettano il loro mandato, sono posti nella posizione di servizio distaccato prevista all'articolo 54 che segue.

Articolo 10. – L'esistenza di raggruppamenti professionali militari a carattere sindacale come l'adesione dei militari in servizio attivo a dei raggruppamenti professionali sono incompatibili con le regole della disciplina militare.

Spetta al capo, a tutti i livelli, di vegliare sugli interessi dei suoi subordinati e di rendere conto, in via gerarchica, di tutti i problemi di carattere generale che perverranno alla sua conoscenza.

I militari possono aderire liberamente a raggruppamenti non previsti dal comma primo del presente articolo. Tuttavia se sono in servizio attivo, devono rendere conto al-

l'Autorità militare delle funzioni di responsabilità che vi esercitano.

Il Ministro può imporre loro di abbandonare le suddette funzioni e, all'occorrenza, di dare le dimissioni dal raggruppamento.

I militari che servono a titolo di servizio nazionale, che fossero membri di raggruppamenti politici o sindacali prima del loro incorporamento o il loro richiamo possono restarvi affiliati. Devono, tuttavia astenersi da ogni attività politica o sindacale durante la loro permanenza sotto le bandiere.

Articolo 11. – L'esercizio del diritto di sciopero è incompatibile con lo stato militare ».

È questo un ammonimento che ci viene da una civiltà che ha generato la Rivoluzione francese alla quale noi dobbiamo, in buona parte, la fortuna di trovarci sui banchi di un Parlamento democratico.

Ma il problema della « rappresentanza » degli interessi delle forze armate, e per esse delle forze dell'ordine, non è un problema da risolversi negativamente in senso unico.

Si è detto in altra parte che l'organizzazione delle forze dell'ordine dipende dai momenti storici di un paese.

Così come, oggi, parlare di smilitarizzazione delle forze di pubblica sicurezza significa voler indebolire nel rapporto esterno le dighe di difesa dello Stato dalla tracotanza delle forze eversive, così, nel rapporto interno delle stesse forze, parlare di inserimenti sindacali significherebbe incidere sulla compattezza e coesione morale della compagine militare sulla quale le forze dell'ordine fondano la loro fisionomia ordinativa.

Sostenere che consentire l'organizzazione sindacale non significa concedere il diritto di sciopero fa dubitare della buona fede di chi tale teoria sostiene: o si illudono le collettività interessate o i propositi sono diversi.

Lo stesso settore sindacale civile è in un momento di dilaganti incertezze organizzative.

Siamo in un'epoca di spinte corporativistiche pericolosissime. Nel settore del pubblico impiego i « sindacati autonomi » dilagano e le stesse grandi confederazioni dei lavoratori CGIL, CISL e UIL guardano con sospetto a tale fenomeno sì da indursi a proclamare la necessità di un'autodisciplina delle agitazioni sindacali nel settore dei pubblici servizi. Questo significa, però, rigettare sempre più lontano la regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, prevista dall'articolo 40 della Costituzione, ipotizzando un regime autoregolantesi ma senza alcuna possibilità di imporre obbedienza a chicchessia: ed il recente sciopero dei servizi postali, attuato contro la volontà delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative ne è stata la più chiara manifestazione.

Tutto ciò se da un lato consente di mettere a fuoco il problema del sindacato nelle forze di polizia sotto una luce del tutto negativa, dall'altro pone anche la questione della immaturità dei tempi per avviare iniziative associative analoghe a quelle che in altri Stati, a diversa evoluzione sociale e storica, si sono potute ottenere.

3) *Smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.*

Nel nostro ordinamento giuridico le funzioni istituzionali della tutela della sicurezza pubblica sono affidate ad organi civili e cioè alle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, mentre le forze di polizia assolvono a compiti meramente esecutivi.

In particolare, i corpi che in via permanente provvedono a tali compiti sono, l'Arma dei carabinieri ed il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

1) L'Arma dei carabinieri è, come è noto, la prima Arma dell'esercito ed è caratterizzata da un bivalente impiego, in quanto assolve a compiti istituzionali in due settori:

a) militare: partecipazione alle operazioni militari, polizia militare, operazioni relative alla mobilitazione;

b) polizia: tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, osservanza delle leggi e regolamenti e delle ordinanze delle pubbliche autorità, soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Nell'assolvimento dei compiti concernenti il primo settore, l'Arma dei carabinieri dipende dal Ministero della difesa mentre per quelli riguardanti il secondo settore dipende dal Ministero dell'interno.

2) Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assolve invece unicamente a compiti di polizia (gli stessi indicati al punto *b*) per l'Arma dei carabinieri) e pertanto dipende esclusivamente dal Ministero dell'interno.

Dal dopoguerra ad oggi una serie di provvedimenti legislativi ha finalmente consentito fra gli appartenenti ai due corpi un'armonica rispondenza di stato giuridico e di trattamento economico che non solo è valsa ad eliminare ingiuste disparità a sfavore dell'uno o dell'altro corpo, ma si è rivelata indispensabile per il buon andamento dello stesso servizio di polizia, tanto da costituire una sicura

garanzia per l'assolvimento dei fondamentali compiti istituzionali della sicurezza pubblica.

L'eventuale smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non farebbe che dare l'avvio a rilevanti situazioni di squilibrio fra i due corpi con intuibili conseguenze pregiudizievoli per lo stesso servizio di polizia e quindi per la sicurezza della vita democratica del Paese.

La condizione giuridica militare degli appartenenti alle forze di polizia è in evidente stretta relazione con la particolare natura del servizio di polizia, che richiede, in ogni caso, univoca e sicura osservanza di saldi e ben definiti princìpi morali e disciplinari, nonché la consapevole accettazione di una serie di limitazioni identiche a quelle proprie degli ordinamenti militari.

E mi pare utile, anche su questo tema, richiamare l'attenzione della Camera, per meglio approfondire il dibattito, sui punti seguenti:

1) Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha assunto fisionomia di « corpo militare » a tutti gli effetti in virtù del decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, (1) in un momento storico che rispetto a quello attualmente vissuto presenta qualche sconcertante punto di riferimento: necessità, per il governo Badoglio, di prevenire movimenti eversivi e di controllare le conseguenze, sull'ordine pubblico e sulla stessa ripresa nazionale.

2) L'ordinamento militare imposto al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha voluto significare accentuazione di quelle garanzie di disciplina, coraggio e sicurezza sulle quali si fonda la validità morale delle forze armate e sulle quali lo Stato può riporre le garanzie della sua difesa interna ed esterna.

3) Si vuole, per altro, sostenere che, in tal modo, si è « irrigidito » il rapporto tra questo corpo (le cui lontane origini si rifanno ad un'organizzazione « civilistica » la cui primaria finalità è la tutela dell'ordine pubblico) ed il cittadino, le masse, la folla.

Si è anche detto che vi è già un altro « Corpo militare » cioè l'Arma dei carabinieri, per tradizione secolare e per origine facente parte delle forze armate, che concorre alla tutela dell'ordine pubblico.

Ma qui il discorso si amplia.

4) L'ordinata civile convivenza è assicurata dalla pace sociale alla cui tutela deve concorrere prevalentemente la « prevenzione ».

Ed un elemento determinante della prevenzione è il « consenso sociale » cioè l'adesione della collettività all'opera che svolgono i pubblici poteri.

È indubbio che le forze dell'ordine concorrono, con il loro comportamento ad accrescere od a diminuire il « consenso sociale » verso coloro che governano il Paese.

Sotto tale aspetto è importante considerare quale « immagine » la collettività abbia delle forze dell'ordine in un determinato momento storico, cioè quale sia il convincimento generale sulla « posizione » delle forze dell'ordine nell'organizzazione sociale del momento e quali funzioni esse assolvano. Concorrerà, in senso positivo, alla creazione di un'atmosfera favorevole e quindi, alla determinazione del consenso, la convinzione che i membri delle forze dell'ordine non si contrappongono alla società ma sono – e devono sentirsi – espressione della società stessa; che, nelle fasi della turbativa, le forze dell'ordine non sono un nemico che avanza, combattenti contro avversari, ma cittadini che tra i cittadini e nell'interesse dei cittadini svolgono una funzione fondamentale, fonte di sacrifici e di responsabilità; che la tutela dell'ordine pubblico, con la quale le forze dell'ordine manifestano maggiormente la loro azione, non è una funzione autonoma, che nulla ha che vedere con la Costituzione ma che è, viceversa, tutela della Costituzione.

5) Tutto ciò dimostra che il problema delle forze dell'ordine è correlativo alla situazione storico-politica della società in un determinato momento e comporta soluzioni diverse da paese a paese, da periodo a periodo.

Oggi, nel nostro Paese, i turbatori della pace sociale hanno notevoli opportunità di procurarsi mezzi di offesa equivalenti a quelli della polizia sia per la liberalizzazione del commercio delle armi sia per l'ampia disponibilità di mezzi incendiari di uso comune; i gruppi eversivi presentano, rispetto alle forze dell'ordine, una più difficile individuabilità (non hanno divise !) ed una maggiore mobilità; mirano in modo specifico allo scontro con le forze dell'ordine per accrescere le turbative.

6) In questa situazione, parlare di smilitarizzazione di una parte delle forze dell'ordine significa voler ulteriormente sbilanciare il rapporto di forze e di mezzi a vantaggio della parte eversiva. Che le forze dell'ordine, abbiano oggi nuove esigenze di reclutamento, di

(1) Da ricordare che anche la soppressa Guardia regia faceva parte integrante, oltreché della forza pubblica, anche delle forze militari dello Stato (articolo 1, del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790).

addestramento, con specifico riferimento ai servizi che compiono per la tutela dell'ordine pubblico, d'impiego, di organizzazione del personale, è fuori dubbio ed è noto che i comandi responsabili stanno provvedendo alla risoluzione dei problemi che ne derivano in modo da rendere strutture e metodi di lavoro sempre più adeguati alle peculiari necessità dello Stato democratico.

Smilitarizzare significa, oggi, non solo incoraggiare coloro che tramano contro la giovane democrazia italiana ma alienare il « consenso » degli onesti cittadini, e sono i più, che sulle forze dell'ordine contano per l'affermazione di una società moderna, libera, produttiva.

Smilitarizzare la pubblica sicurezza vorrebbe dire, quindi, fare un passo indietro e non un passo avanti in quel dialogo tra pubblici poteri e cittadini le cui turbative che ancor oggi insorgono vanno considerate quale sintomo di una vitalità democratica sempre che siano assicurati l'ordine costituito e la sopravvivenza dello Stato stesso.

E per questo, solo la disciplina, il coraggio, la compattezza delle forze dell'ordine, nell'attuale configurazione ordinativa, ne sono garanzia insostituibile.

4) *Pluralità delle forze di polizia.*

Da ultimo, non certo per importanza, ma quale corollario ai temi sin qui dibattuti, un breve cenno sul problema dell'unificazione delle forze di polizia sollevato dai gruppi dell'opposizione.

A nessuno sfugge, di certo, che il problema base dell'unificazione delle forze di polizia investe le strutture stesse dello Stato.

La sua attuazione, se da un punto di vista meramente teorico (economia delle forze; unicità di indirizzo e di impiego) potrebbe apparire suggestiva, dal punto di vista pratico sarebbe pericolosa.

L'accentramento di tutte le funzioni di polizia in un unico organo o l'unificazione di tutte le forze di polizia in un unico corpo (il provvedimento, ovviamente, dovrebbe estendersi anche alla Guardia di finanza ed ai corpi di polizia urbana o municipale) porterebbe alla creazione di un organismo di dimensioni maggiori delle stesse forze armate tradizionali e tale da assicurare al suo capo l'effettivo controllo di tutto il paese. La pluralità degli organi di polizia con compiti e dipendenze diverse è, invece, caratteristica dei paesi ad ordinamento democratico (in merito può essere utile l'acquisizione di elementi di comparazione con gli ordinamenti di polizia degli Stati europei ed extra europei, compresi quelli a democrazia popolare) ed è, altresì, perfettamente congeniale al nostro ordinamento pluralistico, che postula pluralità di organi e differenziazione di competenze con collegamento e coordinamento al vertice. Ed in questo caso spetta proprio al Governo ed al Consiglio dei ministri, quale organo collegiale, determinare modi e mezzi di impiego della polizia, fermo rimanendo al Parlamento il controllo politico. Lo stesso fascismo, peraltro, dopo lo scioglimento della Guardia regia (ultima reincarnazione, ad opera di Nitti, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le cui origini risalgono, in Piemonte, alla legge 1852, n. 1404, con la quale, sopprimendo i preesistenti agenti esecutivi della pubblica sicurezza, istituiti nel 1848 ed il Corpo dei « Carabinieri veterani », fu ordinata, per la prima volta, la costituzione di un « Corpo di guardie di pubblica sicurezza ») rinunziò alla progettata unificazione delle forze di polizia e ricostruì il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La pluralità delle forze di polizia, dunque, lungi dal costituire retaggio di Stati autoritari, è, semmai, prerogativa degli Stati democratici proprio perché consente di distribuire il potere di polizia – certamente complesso e delicatissimo – fra più organismi e quindi costituisce maggiore garanzia per un legittimo uso del suo impiego, attraverso, appunto, un reciproco controllo.

La prova del contrario si ha in un riscontro dei sistemi a regime totalitario dove vige il sistema, appunto, della polizia unica, affiancata, com'è risaputo. da polizie segrete i cui organici restano un geloso segreto di Stato che nessuno è mai riuscito a svelare.

È noto, del resto, che l'attuale sistema pluralistico preesisteva al fascismo.

Va ricordato, infine, che ciascun Corpo di polizia ha compiti e caratteristiche peculiari. Così il Corpo della guardia di finanza, attraverso una particolare specializzazione, assolve al compito di polizia giudiziaria nella specifica materia dei reati tributari; come, del pari, il Corpo dei carabinieri assolve. assieme agli altri compiti, a quello specifico di polizia militare. Il pluralismo delle forze di polizia rimane, quindi, uno strumento al servizio del nostro sistema democratico, una garanzia di libertà per tutti.

Onorevoli colleghi, ci accingiamo ad affrontare questo dibattito in un momento particolarmente difficile per il nostro paese, da-

vanti ad una pubblica opinione che è turbata e preoccupata, in un momento di delicate tensioni politiche e sociali e mentre le nostre forze dell'ordine sono duramente impegnate in una difficile lotta: e per fronteggiare una criminalità senza scrupoli, che ha oltrepassato i limiti della umana sopportabilità, e per garantire, di fronte a manifestazioni eversive e sediziose, la tutela dell'ordine e della legalità democratica.

È in questo contesto che va visto e valutato il problema dell'ordine pubblico e dell'impiego delle forze di polizia in servizio d'ordine pubblico, cioè tenendo costantemente presente la situazione generale di un paese, come il nostro, in cui la rapida trasformazione della propria economia agricola in economia prevalentemente industriale ha aggravato ed esasperato i secolari problemi che lo hanno sempre travagliato, quali la disoccupazione e l'emigrazione, da cui sono scaturite tensioni ed agitazioni che non di rado hanno assunto vere e proprie manifestazioni eversive dello stesso sistema democratico.

Il relatore ritiene che il sistema democratico abbia in sé le forme ed i mezzi per una soluzione pacifica delle vertenze sindacali e per il componimento del dissenso politico. Ove però ci si ponga fuori dalle regole di una civile convivenza ricorrendo ad azioni violente, ad aggressioni, ad intimidazioni, a gravi violazioni di legge, è dovere degli organi dello Stato intervenire per ripristinare la legalità democratica e reprimere alla radice le manifestazioni sediziose.

Il relatore si rende perfettamente conto che il problema dell'ordine pubblico non è solo un problema di polizia, ma è un problema che ha certamente anche un suo profilo di polizia. In questo quadro va intesa la funzione insostituibile delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e il cui intervento sarà tanto più limitato quanto maggiore sarà il contributo ed il senso di responsabilità delle forze sindacali e politiche, volto ad impedire od isolare le attività di gruppi estremistici ed antiparlamentari che adottano la violenza come strumento di lotta politica.

Pur riconoscendo, dunque, onorevoli colleghi, che la tutela dell'ordine pubblico e la lotta contro la violenza e la criminalità non sono, come ho già detto, soltanto un fatto di polizia, ma richiedono una soluzione più a monte dei gravi problemi da cui è travagliata la nostra società, tuttavia la situazione politica e sociale del nostro paese è tale che ci impone di sostenere ed assecondare lo sforzo che il Governo compie per assicurare, attraverso una sempre più oculata preparazione professionale degli agenti di pubblica sicurezza, una maggiore efficienza delle nostre forze di polizia onde mettere i violenti ed i criminali in condizione di non nuocere ad alcuno e così garantire il pieno esercizio delle nostre libertà pubbliche e private; onde mettere le forze dell'ordine in condizione di meglio garantire l'incolumità e la vita di tutti i cittadini.

Sì, onorevoli colleghi! Perché non è più tollerabile che il susseguirsi e l'incalzare di fatti e avvenimenti criminosi turbino e rattristino la pubblica opinione e seminino ovunque angoscia e sgomento. Perché non è più tollerabile che i cittadini inermi e innocenti siano alla mercé di spregiudicati e feroci criminali che hanno pieno dispregio della vita umana.

E perciò, onorevoli colleghi, siamo qui per fare il nostro dovere, per assecondare il lodevole sforzo del Governo, al quale va dato senz'altro atto dell'impegno posto e della volontà che lo anima per vincere questa dura, difficile e civile battaglia. Siamo quì anche per incoraggiarlo a perseverare con maggiore fermezza e precisione se necessario, nella lotta intrapresa, e perché nulla sia trascurato in uomini e mezzi per sconfiggere alla radice queste violente e brutte manifestazioni criminose, la cui onda malefica ogni giorno sale di più, rischiando di sommergere e travolgere i nostri più alti valori umani e le stesse fondamenta del vivere civile.

Ma questo importante obiettivo, onorevoli colleghi, si potrà tanto più facilmente raggiungere nella misura in cui noi, per primi, saremo capaci di circondare della nostra stima e del nostro rispetto le forze dell'ordine e nell'impegno che sapremo porre perché questo avvenga anche da parte di tutti i cittadini. Un impegno civile, cioè, cui tutti coloro che credono nei valori della libertà e della democrazia dovrebbero sentirsi chiamati e per rimuovere le cause dei contrasti e delle violenze che travagliano il nostro Paese e per assecondare l'ordinato pacifico sviluppo, in un clima di autentica civile libertà.

Don Sturzo, che ancora ricordiamo e veneriamo come campione di libertà e maestro di vera democrazia ci insegnava che se vogliamo che i valori morali trionfino effettivamente dobbiamo sostenerli con sincero entusiasmo e fervido vigore. E soggiungeva:

« Pascal voleva che il diritto fosse forte e la forza fosse giusta. Quando il diritto non

è forte e la forza non è giusta, il mondo va in rovina ».

« Bisogna dunque che le democrazie moderne siano forti » (1).

Non credo, onorevoli colleghi, che il suo ammonimento possa lasciarci indifferenti !

Onorevoli colleghi, lo Stato non può né deve abdicare a questa sua primaria, indeclinabile funzione: quella di garantire e promuovere, nella libertà, l'ordinata, pacifica convivenza di tutti i cittadini, l'armoniosa collaborazione di tutte le classi sociali. Se venisse meno a questo suo fondamentale dovere, cesserebbe la sua ragion d'essere e segnerebbe, da se stesso, la propria condanna. Per questo onorevoli colleghi, convinto di compiere un preciso dovere, faccio appello al vostro senso di responsabilità perché, senza frapporre altri indugi, si pervenga sollecitamente all'approvazione del presente disegno di legge, le cui oneste e chiari finalità nessuno può ormai più disconoscere.

Onorevoli colleghi, confido che gli elementi che vi ho fornito e i motivi che ho addotto a sostegno del provvedimento in esame siano sufficienti per superare perplessità e preoccupazioni che da più parti sono state affacciate.

Ma la mia relazione sarebbe incompleta e lacunosa se non ricordassi alla Camera, nel momento in cui ci apprestiamo ad esaminare questo provvedimento, la dedizione, lo zelo, la passione, il sacrificio e l'abnegazione con cui le forze di polizia assolvono ai loro molteplici e rischiosi compiti per tutelare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, i loro beni, la loro pacifica convivenza; se non ricordassi, e non elevassi il mio reverente pensiero verso tutti coloro – e sono tanti ! – che hanno pagato, a prezzo della vita, la loro dedizione al dovere compiuto e, purtroppo, non sempre sufficientemente apprezzato.

Con questi sentimenti, onorevoli colleghi, diamo il nostro convinto consenso a questo provvedimento che intende sodisfare inderogabili esigenze di maggiore efficienza delle nostre forze di polizia che, in uno Stato democratico, sono e rimangono al servizio delle nostre libere istituzioni.

TURNATURI, *Relatore*.

(1) LUIGI STURZO: *Morale e politica*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5.000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 6 anni. Di essi 500 saranno conferiti a partire dal 1° gennaio 1973, 750 nel 1974, 750 nel 1975 ed i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 per anno.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
La disposizione di cui al comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
All'onere di lire 671.412.719 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*

TABELLA

(***Identica a quella del Senato***)

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1ª classe (*a*)	3.200
Marescialli di 2ª classe	3.300
Marescialli di 3ª classe	3.500
Brigadieri e vicebrigadieri	9.325
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie	64.125
TOTALE . . .	83.450

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.